



**ACCORDO 26 novembre 1991 (S.O.G.U. n. 164 dei 15.7.2000)**

**Accordo fra la Repubblica Italiana ed il Regno dei Marocco per il riconoscimento reciproco della patente di guida, con due annessi (Entrata in vigore: 1° maggio 2000).**

**Considerando che essi hanno aderito alla Convenzione internazionale per la circolazione stradale firmata a Ginevra il 19.9.1949,**

**Ritenuto di voler tener presente le norme contenute nella Direttiva n. 80/1263/CEE del 4.12.1980 (1) (istituzione patente comunitaria) in materia di riconoscimento o di conversione delle patenti di guida,**

**Desiderando facilitare la circolazione stradale sul territorio di entrambi i paesi,**

**Hanno convenuto quanto segue:**

#### **Articolo 1**

**La Repubblica italiana ed il Regno dei Marocco riconoscono reciprocamente le patenti di guida nazionali valide e non provvisorie rilasciate dalla autorità di entrambi i paesi.**

#### **Articolo 2**

**Il titolare di una patente di guida rilasciata da uno dei due Stati ha diritto a guidare nel territorio dell'altro Stato, gli autoveicoli appartenenti alla categorie per le quali la patente di guida è valida nello Stato che l'ha rilasciata.**

**L'autorizzazione o la patente internazionale di guida rilasciata dai due Stati non è considerato documento valido per la conversione della patente rilasciata dallo Stato in cui si è stata acquisita la residenza secondo il disposto dell'art. 8 della Direttiva n. 80/1263/ CEE del 4.12.1980 (1).**

#### **Articolo 3**

**Il diritto di utilizzare la patente di guida nazionale può essere precluso alle condizioni previste dal Art. 24 della Convenzione internazionale sulla circolazione stradale firmata a Ginevra il 19 settembre 1949.**

#### **Articolo 4**

**Il titolare di una patente di guida rilasciata da uno dei due Stati ha diritto, qualora sia domiciliato nell'altro Stato, a far convertire la sua patente in una patente equivalente di questo ultimo Stato senza dover sostenere un esame di guida di teoria o di pratica.**

**La conversione delle patenti di guida dovrà avvenire in conformità con la regolamentazione dello Stato che rilascia la nuova patente, e comunque previo accertamento dei requisiti psicofisici e morali stabiliti.**

#### **Articolo 5**

**La patente di guida rilasciata da uno dei due Stati scade di validità se il suo titolare si stabilisce nell'altro Stato (residenza abituale) o se soggiorna ininterrottamente per più di un anno in tale Stato senza stabilirvisi.**

**Se il titolare della patente rilasciata da uno Stato acquisisce la residenza dell'altro Stato, egli deve, entro un anno, provvedere a convertire la patente già in suo possesso con quella dello Stato ove risiede.**

**In caso di inadempienza, l'interessato incorre nelle sanzioni previste dalla normativa dello Stato in cui ha acquisito la nuova residenza per coloro che guidano senza patente, se la patente nazionale non è più valida, ovvero in quelle prescritte per patenti scadute di validità qualora queste ultime**

sino ancora in corso di validità ma che sia trascorso più di un anno dalla data di acquisizione della nuova residenza.

La patente ritirata a seguito di una domanda di conversione sarà restituita, dall'Autorità dello Stato che ha provveduto alla conversione, all'autorità dello Stato che ha rilasciato la patente nazionale.

Lo Stato contraente che riceve la patente ritirata perché convertita è tenuto ad informare l'altro Stato di eventuali falsi o manomissioni del documento sulla base del quale è stata rilasciata la nuova patente.

#### Articolo 6

Sono allegati al presente Accordo moduli di patenti di guida di entrambi i paesi (Annesso 1).

E' altresì annessa una tabella comparativa delle categorie di patenti di guida di entrambi i paesi (Annesso 2).

Tali annessi possono essere modificati di comune accordo tra le Autorità competenti di entrambi i paesi.

#### Articolo 7

Il presente Accordo è applicabile a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma. Esso entrerà in vigore il primo giorno del mese di calendario successivo a quello in cui le Parti si saranno reciprocamente notificate l'espletamento delle loro procedure costituzionali pertinenti alla conclusione ed all'attuazione di accordi internazionali.

#### Articolo 8

Il presente Accordo è stipulato per una durata indeterminata. Tuttavia, ciascuna delle due Parti ha diritto di denunciarlo in qualsiasi momento. In questo caso, l'Accordo cesserà di essere in vigore sei mesi dopo il giorno in cui l'altra Parte avrà ricevuto notifica della denuncia.

In fede di che i rappresentanti delle due Parti a tal fine debitamente autorizzate, hanno firmato il presente Accordo in due originali in lingua araba e italiana.

Per il Governo della Repubblica Italiana Per il Governo del Regno dei Marocco

Annesso 1: omissis

Annesso 2

**TABELLA COMPARATIVA DELLE CATEGORIE DI**

**PATENTI DI GUIDA IN ENTRAMBI I PAESI**

La corrispondenza tra le categorie di patenti è la seguente:

<b>ITALIA</b>	<b>MAROCCO</b>
<b>A</b>	<b>J-A</b>
<b>B</b>	<b>B</b>
<b>C</b>	<b>C</b>
<b>D</b>	<b>D</b>
<b>E</b>	<b>E</b>
<b>A - B - C speciali</b>	<b>F</b>



[www.vehicle-documents.it](http://www.vehicle-documents.it)